



**TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA**  
**SEZIONE LAVORO CIVILE**

Il giudice letti gli atti e sciogliendo la riserva;  
rilevato che all'udienza del 29/9/2015 a fronte della omessa citazione nei confronti dei controinteressati era disposto, anche ad integrazione del contraddittorio, la notifica nei confronti di essi per la udienza che era fissata per la data del 22/10/2015;  
rilevato che per tale adempimento era stato concesso termine per la notifica ai sensi dell'art. 291 c.p.c. fino al 16/10/2015;  
rilevato che il difensore delle parti ricorrenti provvedeva in via telematica al deposito in data 5/10/2015 sotto l'intitolazione di "produzione documenti richiesta" di documentazione varia inerente le notifiche effettuate alle controparti, della delega per l'udienza del 29/9/2015 e di istanza ex art. 151 c.p.c. per la notifica ai controinteressati;  
rilevato che in ragione dell'inidonea intitolazione delle produzioni prescelta dal difensore, che non consentiva di individuare la presenza di una istanza da sottoporsi al giudice per la deliberazione, la cancelleria nello scarico del deposito non evidenziava la presenza della istanza con la "campanella" prevista per la segnalazione di atti urgenti sui quali provvedere inibendo a questo giudice di avvedersi dell'intervenuta presentazione di essa poiché il sistema non consente diretta percezione da parte del giudice degli atti che vengono immessi nel fascicolo telematico;  
rilevato che pertanto alcun provvedimento era disposto in ordine a tale istanza;  
rilevato che il difensore in assenza del provvedimento di autorizzazione, peraltro mai sollecitato, ha provveduto ad inoltrare richiesta di pubblicazione all'ambito territoriale di Modena che vi ottemperava in data 12/10/2015;  
rilevato che tale notifica, peraltro eseguita in assenza di autorizzazione, risulta di per sé inidonea a concretare una valida conoscenza nei confronti dei controinteressati che in quanto collocati sull'intero territorio nazionale non sono raggiungibili con una mera pubblicazione sul sito provinciale della amministrazione resistente;  
ritenuto che, tenuto conto del deposito della istanza di autorizzazione alla notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c. seppure con le carenti modalità sopra evidenziate, la richiesta di remissione in termini per la notifica può essere accolto essendosi la parte comunque attivata per provvedere alla notifica; vista la domanda proposta ai sensi dell'art. 151 c.p.c. di autorizzazione alla notifica nei confronti dei controinteressati mediante pubblicazione sul sito del MIUR;  
ritenuto che in ragione della pluralità dei destinatari da individuarsi in tutti coloro che a seguito dell'accoglimento della domanda dei ricorrenti sarebbero pretermessi nella graduatoria non appare possibile provvedere alla notifica personale dell'atto a ciascuno di essi;  
ritenuto che la celerità propria del rito cautelare introdotto giustifica il ricorso a formalità desinate a rendere noto il procedimento in tempi compatibili con la natura cautelare del rito;  
ritenuto che pertanto ricorrono le esigenze di maggiore celerità di cui all'art. 151 c.p.c.;

rilevato che a tal fine appare utile a consentire una conoscenza generalizzata della domanda la pubblicazione sul sito INTERNET del MIUR nell'area tematica a ciò demandata e l'affissione negli spazi dell'ufficio regionale destinati alla comunicazione al personale docente;

p.q.m.



fissa per la delibazione della domanda cautelare l'udienza del 15/12/2015 ore 12.00 assegnando termine perentorio fino al 7/12/2015 per la notifica ai controinteressati;  
autorizza per la sola notifica dell'udienza riferita al rito cautelare la notifica nei confronti dei controinteressati a mezzo di pubblicazione del ricorso e del presente decreto sul sito INTERNET del MIUR nell'area tematica a ciò demandata e mediante affissione negli spazi dell'ufficio regionale destinati alla comunicazione al personale docente.

Si comunichi.

Modena 21/11/2015

Il Giudice  
dott. Valeria Vaccari

